

Domenico Costantino

**CODICE**  
delle  
**FAMIGLIE**  
**RAGIONATO**

II edizione  
**2026**

  
Neldiritto  
Editore

■ Il privilegio può venire meno per **rinuncia, novazione del credito o trasformazione della causa del credito.**

■ Con sentenza interpretativa di rigetto n. 17 del 12.1.2000, poi, la Corte Costituzionale ha riconosciuto l'estensione del privilegio di cui al n. 4 della norma anche al credito di mantenimento del coniuge separato o divorziato.

## TITOLO V Della prescrizione e della decadenza

### CAPO I Della prescrizione

#### Sezione II – Della sospensione della prescrizione

**2941. Sospensione per rapporti tra le parti.** — La prescrizione rimane sospesa:

- 1) tra i coniugi;
- 2) tra chi esercita la responsabilità genitoriale di cui all'articolo 316 o i poteri a essa inerenti e le persone che vi sono sottoposte;
- 3) tra il tutore e il minore o l'interdetto soggetti alla tutela, finché non sia stato reso e approvato il conto finale, salvo quanto è disposto dall'art. 387 per le azioni relative alla tutela;
- 4) tra il curatore e il minore emancipato o l'inabilitato <sup>(1)</sup>;
- 5) tra l'erede e l'eredità accettata con beneficio d'inventario;
- 6) tra le persone i cui beni sono sottoposti per legge o per provvedimento del giudice all'amministrazione altrui e quelle da cui l'amministrazione è esercitata, finché non sia stato reso e approvato definitivamente il conto;
- 7) tra le persone giuridiche e i loro amministratori, finché sono in carica, per le azioni di responsabilità contro di essi <sup>(2)</sup>; (114) (248) (340)
- 8) tra il debitore che ha dolosamente occultato l'esistenza del debito e il creditore, finché il dolo non sia stato scoperto.

#### **Evoluzione normativa**

<sup>(1)</sup> La Corte Costituzionale, con sentenza 1° dicembre 2025 – 23 gennaio 2026, n. 7 (in G.U. 1° s.s. 28/01/2026, n. 4) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 2941, primo comma, numero 1), del codice civile, nella parte in cui non prevede che la prescrizione rimane sospesa tra i conviventi di fatti".

<sup>(2)</sup> La Corte Costituzionale, con sentenza 14-24 luglio 1998, n. 322 (in G.U. 1a s.s. 29/7/1998, n. 30) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 2941, n. 7, del codice civile, nella parte in cui non prevede che la prescrizione rimane sospesa tra la società in accomandita semplice ed i suoi amministratori, finché sono in carica, per le azioni di responsabilità contro di essi". Successivamente, il medesimo articolo è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza 2-11 dicembre 2015, n. 262 (in G.U. 1° s.s. 16/12/2015, n. 50), "nella parte in cui non prevede che la prescrizione sia sospesa tra la società in nome collettivo e i suoi amministratori, finché sono in carica, per le azioni di responsabilità contro di essi", e poi nuovamente con sentenza 21 maggio – 26 giugno 2025, n. 86 (in G.U. 1° s.s. 02/07/2025, n. 27), "nella parte in cui non prevede la sospensione della prescrizione tra le associazioni non riconosciute e i loro amministratori, finché sono in carica, per le azioni di responsabilità contro di essi".

■ La norma prevede la **sospensione** del termine di prescrizione quando sussistono particolari rapporti personali tra le parti che rendono giustificata l'inerzia del titolare del diritto, come ad esempio tra coniugi, tra genitori e figli sotto tutela, oppure ancora tra amministratori e società.

■ La ratio della norma è chiaramente inquadrata dal brocardo latino secondo cui “*contra non valentem agere non currit praescriptio*”: non si può far decorrere il tempo della prescrizione per chi non si trova nella possibilità di esercitare il diritto per ragioni giuridicamente ritenute rilevanti.

■ In altri termini, pertanto, la norma tutela la concreta e reale possibilità di soddisfacimento di diritti di soggetti che, per via della loro relazione personale con il debitore o con un altro soggetto collegato rilevante sul piano giuridico, potrebbero trovarsi in una posizione di difficoltà nel far valere il loro diritto tempestivamente; in tali casi, pertanto, la legge sospende la prescrizione finché il rapporto permane o finché determinate condizioni legali non vengono meno.

■ Sul piano pratico, tuttavia, **la sospensione non opera automaticamente in ogni situazione**; la giurisprudenza, infatti, ha elaborato il principio secondo il quale, trattandosi di una causa di sospensione legata ad un rapporto di fatto, chi ne chiede l'applicazione deve allegare e provare la sussistenza del legame previsto dalla disposizione normativa.

■ Su tale disposto normativo, inoltre, è intervenuta la Corte Costituzionale dichiarando l'**illegittimità costituzionale** dell'art. 2941, comma 1 n. 7) c.c., nella parte in cui non prevede la sospensione della prescrizione tra le associazioni non riconosciute ed i loro amministratori, finché sono in carica, per le azioni di responsabilità contro gli stessi; l'esclusione delle associazioni non riconosciute dalla sospensione della prescrizione prevista dalla citata disposizione, infatti, determina una irragionevole disparità di trattamento sia rispetto alle associazioni riconosciute, sia rispetto alle società in accomandita semplice ed in nome collettivo, pur sussistendo anche per tale tipologia di compagini la difficoltà per l'ente di accertare gli illeciti degli amministratori e di agire contro di loro finché sono in carica (*Corte Cost.*, 26 giugno 2025, n. 86).

■ A tale pronuncia, poi, si aggiunge anche quella della Suprema Corte che, in ossequio al disposto dell'appena citata sentenza del Giudice delle Leggi, ha sancito il principio secondo cui all'azione di responsabilità degli amministratori di un'associazione non riconosciuta di cui all'art. 18 c.c. si applica la causa di sospensione del termine di prescrizione di cui all'art. 2931, comma 1 n. 7, c.c. (*Cass. civ.*, sez. I, 3 luglio 2025, n. 18126).

**2942. Sospensione per la condizione del titolare.** — La prescrizione rimane sospesa:

1) contro i minori non emancipati [316] e gli interdetti per infermità di mente [414 ss.], per il tempo in cui non hanno rappresentante legale e per sei mesi successivi alla nomina del medesimo o alla cessazione dell'incapacità;

2) in tempo di guerra, contro i militari in servizio e gli appartenenti alle forze armate dello Stato e contro coloro che si trovano per ragioni di servizio al seguito delle forze stesse, per il tempo indicato dalle disposizioni delle leggi di guerra.

■ La norma prevede la **sospensione della prescrizione in presenza di condizioni personali del titolare del diritto che non gli consentono di poterlo esercitare**; la prescrizione, pertanto, rimane sospesa nei confronti di minori non emancipati o persone interdette per infermità di mente durante il tempo in cui non hanno un rappresentante legale e per sei mesi dopo la nomina dello stesso o dopo la cessazione dell'interdizione, nonché nei confronti dei militari

in tempo di guerra e delle persone che li seguono per ragioni di servizio per il tempo stabilito dalle leggi di guerra.

■ La *ratio* della norma è quella di **proteggere il titolare del diritto che**, per la sua condizione personale in questo caso temporanea, **non è nelle condizioni di agire efficacemente per far valere il suo diritto**.

■ È da segnalarsi in relazione a tale norma, poi, una pronuncia in tema di risarcimento del danno da trasfusioni secondo la quale, nonostante fosse palese la condizione di minorenni della vittima al momento della certificazione della malattia, ed in generale al momento in cui si è generato il rapporto di causalità tra la patologia e l'illecito comportamento dell'amministrazione sanitaria, non può trovare applicazione la sospensione del termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno dalla stessa esercitato in quanto, ai sensi dell'art. 2942 c.c., la prescrizione contro il minore rimane sospesa nei soli casi e nel periodo in cui lo stesso non ha un rappresentante legale e per sei mesi successivi alla sua nomina (*Cass. civ., sez. VI, 10 novembre 2017, n. 26671*).